

Rimangono sul tappeto, però, altre questioni interpretative, a cominciare dall'ambito di applicazione dei commi 3 ter e quater dell'art. 32 del [D.L. 24.01.2012, n. 1](#).

Orbene, se le norme predette avessero natura di legge processuale, esse, in assenza di espressa disposizione transitoria[6], sarebbero applicabili anche ai giudizi pendenti[7].

Ma vi è chi obietta che le norme in materia di prove civili sarebbero disposizioni di natura sostanziale, dunque non suscettibili di essere applicate ai processi pendenti.

Più esattamente, mentre sono senz'altro processuali le norme, inserite all'interno del codice di rito, che disciplinano la assunzione dei mezzi di prova, quelle contemplate dal codice civile, e che regolerebbero il principio dell'onere della prova, i singoli mezzi istruttori, la loro ammissibilità ed efficacia, atterrebbero alla attuazione del diritto sostanziale sottoposto al vaglio del giudice[8].

La Suprema Corte sembra preferire la tesi a favore della natura sostanziale delle norme sulla ammissibilità ed efficacia delle prove civili perché, rifacendosi ad un orientamento che ha un lontanissimo precedente nel tempo[9], ha affermato che “le norme poste dal codice civile in materia d'onere della prova e di ammissibilità ed efficacia dei vari mezzi probatori attengono al diritto sostanziale”[10].

Non è questa la sede per affrontare compiutamente la discussione sulla natura processuale delle norme che disciplinano la materia delle prove civili, ma merita dare atto di un isolato precedente della Suprema Corte che sembrerebbe mettere in discussione il consolidato orientamento sopra richiamato.

In un suo recente arresto, la Cassazione ha affermato che “al fine di dimostrare il reddito d'impresa, il giudice di merito può accertare l'esistenza di componenti negativi di reddito (nello specifico quote di ammortamento) anche da altra documentazione contabile, come ad esempio il libro giornale o il conto dei profitti o il conto delle perdite. L'art. 5 DPR n. 695 del 1996 ha di fatto determinato un ampliamento della facoltà probatoria del contribuente rimuovendo ed abrogando implicitamente alcuni limiti contenuti nella normativa precedente. Tale nuova disciplina della formazione della prova nel processo trova applicazione nei procedimenti pendenti, in virtù del principio tempus regit actum, a prescindere dalla normativa che regola i profili sostanziali del contenzioso”[11].

Aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale, quindi, dovrebbe ritenersi che i commi 3 ter e quater dell'art. 32 del [D.L. 24.01.2012, n. 1](#) non siano suscettibili di applicazione ai giudizi già pendenti alla data della loro entrata in vigore perché disposizioni di natura sostanziale.

Ci sarebbe da chiedersi, a questo punto, se essi lo siano per quei danni provocati da sinistri accaduti nella vigenza della preesistente normativa e rispetto ai quali, però, non sia stata ancora promossa alcuna azione giudiziaria.

Si potrebbe essere tentati di risolvere la questione affermando sbrigativamente che anche questi danni sarebbero sottratti all'ambito di operatività dell'art. 32 perché la legge non è retroattiva, salva diversa volontà del legislatore[12].

Ma secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, “in tema di ius superveniens in materia di diritto sostanziale, il principio fondamentale della irretroattività della legge, enunciato nell’art. 11 preleggi, comporta da un lato che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscono gli effetti già verificatisi dell’atto (o del fatto) o si venga a togliere efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di esse; dall’altro, che la nuova legge possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorché conseguenti ad un fatto passato quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in sé stessi prescindendo dal fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che attraverso tale applicazione sia modificata la disciplina giuridica dell’atto (o del fatto) generatore”[\[13\]](#).

Orbene, sembra abbastanza evidente che il novellato art. 139 del Codice delle Assicurazioni non incida minimamente sulla “consistenza” del diritto al risarcimento delle lesioni fisiche di lieve entità.

La norma sopravvenuta, peraltro coerentemente al richiamato indirizzo giurisprudenziale che oramai qualifica il pregiudizio non patrimoniale alla stregua di un danno conseguenza da potersi liquidare solo se provato, si limita a regolare una situazione, la menomazione fisica tanto più se permanente, i cui effetti sono ontologicamente destinati a durare nel tempo, almeno sino al suo definitivo riconoscimento mediante una liquidazione stragiudiziale ovvero giudiziale di un giusto ristoro.

In altri termini, la legge nuova non modifica in alcun modo il diritto originario, ad esempio restringendone e/o limitandone la risarcibilità, ma regola in maniera diversa un momento successivo al sorgere del diritto medesimo, e cioè quello dell’accertamento in concreto della alterazione psicofisica valutabile come danno biologico.

Del tutto naturalmente, e proprio in ossequio all’art. 11 delle preleggi, quindi, debbono soggiacere alla nuova disposizione tutte quelle fattispecie che al tempo della sua entrata in vigore non hanno ancora esaurito i loro effetti, e cioè tutti quei danni fisici da lesione di lieve entità provocati da sinistri automobilistici avvenuti anteriormente ma per i quali non sia stato ancora liquidato alcunché a titolo di risarcimento.

Per essere ancora più chiari, se la norma, modificando l’art. 139 del codice delle assicurazioni, avesse definito diversamente il danno biologico da lesioni di lieve entità, innovandone il contenuto in senso restrittivo, in applicazione dell’art. 11 delle preleggi si sarebbe dovuta escludere la applicazione del nuovo testo alle fattispecie anteriori perché ci saremmo trovati in presenza di una norma sopravvenuta che avrebbe disconosciuto “gli effetti già verificatisi dell’atto o del fatto” ovvero che avrebbe tolto “efficacia in tutto o in parte alle conseguenze attuali o future di esso”[\[14\]](#): ma così non è.

Pertanto, a me pare che non sia contrario al divieto di retroattività della legge sostanziale la applicazione dei commi 3 ter e quater del [D.L. 1/2012](#) anche a menomazioni di lieve entità riferibili a sinistri stradali avvenuti in epoca anteriore e, se si accede a questa tesi, sarebbe anche plausibile sostenere che lo jus superveniens debba estendere i suoi effetti a quei diritti ancora controversi ed oggetto di accertamento giudiziale già pendente quando le norme sono entrate in vigore.

Infatti, è principio recepito dalla giurisprudenza quello secondo il quale “lo jus superveniens, inteso come nuova regolamentazione del rapporto in contestazione, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”[\[15\]](#).

Se lo jus superveniens è rilevabile addirittura d'ufficio, allora è arduo negare che una riforma del diritto sostanziale possa avere comunque dei riflessi sul processo.

Ma vi sarebbe anche un altro argomento che militerebbe a favore della tesi della immediata applicazione delle norme in parola ai giudizi pendenti.

Poiché il legislatore, mantenendo fermo il diritto al risarcimento del danno biologico da lesioni fisiche di lieve entità, ne ha regolato diversamente le modalità di tutela, richiedendo che la menomazione sia dimostrata attraverso accertamenti medico – legali con precise caratteristiche, violerebbe il principio di uguaglianza una interpretazione che, circoscrivendo la portata della norma, escluda dall'ambito di operatività della nuova legge le controversie ancora pendenti.

Si ammetterebbe, in tal modo, che diritti identici siano trattati in maniera difforme, con evidente vantaggio di quella parte che abbia avuto il “merito” (o la fortuna) di notificare l'atto introduttivo del giudizio un momento prima della entrata in vigore del [D.L. 24.01.2012, n. 1](#) convertito, con modifiche, con [L. 24.03.2012, n. 27](#).

(Altalex, 18 ottobre 2012. Articolo di [Giuseppe Sileci](#))